

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 23 ottobre 2025, n. 921

Individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa "Caporelle - Capocosa" site nel Comune di Guarcino (FR), ai sensi del D.lgs.152/2006 e della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

Oggetto: Individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa “Caporelle - Capocosa” site nel Comune di Guarcino (FR), ai sensi del D.lgs.152/2006 e della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti” all'ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che alla Parte Terza detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 “Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”;

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R.L. 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 1999 n. 5817 "D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, art. 9 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21. Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2005, n. 222 "Monitoraggio delle acque sotterranee – rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 13 maggio 2011, n. 219 avente per oggetto: Adozione del documento concernente "Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti e di edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 15.04.2025 di "*Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa "Caporelle - Capocosa" site nel comune di Guarcino (FR), ai sensi del D. Lgs.152/2006 e della D.G.R. 5817 del 14/12/1999*" ed i relativi allegati;

PRESO ATTO che la succitata deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 22.04.2025, n. 32;

VISTA la nota n. 0512099 del 12/05/2025 con la quale è stata richiesta ai comuni interessati la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio della deliberazione di adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia;

VISTA la nota del Comune di Guarcino, acquisita nel protocollo regionale con il n. 0730968 del 15/07/2025, con la quale l'Amministrazione comunale ha certificato l'avvenuta pubblicazione nell'albo pretorio, comunicando altresì la mancata presentazione di osservazione da parte degli aventi diritto a termini di legge;

VISTA la nota n. 0818832 dell'08/08/2025 con la quale l'Area qualità dell'ambiente della Direzione Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti ha sollecitato il Comune di Vico nel Lazio a trasmettere le eventuali osservazioni degli aventi diritto a termini di legge, oltre il quale l'amministrazione regionale le riterrà non pervenute;

PRESO ATTO che il Comune sopra richiamato non ha trasmesso alcuna osservazione da parte degli aventi diritto entro i termini indicati nella suddetta nota di sollecito;

RITENUTO, pertanto, di approvare la delimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa “Caporelle - Capocosa”, site nel comune di Guarcino (FR), così come riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale del 15.04.2025 n. 231, e nell’allegata cartografia che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato 1 aree di salvaguardia - zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata e zona di protezione);

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

sulla base delle premesse che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare la delimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa “Caporelle - Capocosa” site nel comune di Guarcino (FR), così come riportata nella Deliberazione della Giunta Regionale del 15.04.2025 n. 231 e nella cartografia allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1 aree di salvaguardia - zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata e zona di protezione);
2. di individuare, per le opere di presa “Caporelle - Capocosa” la zona di tutela assoluta, la zona di rispetto ristretta, la zona di rispetto allargata e la zona di protezione;
3. di disporre che la zona di tutela assoluta, opportunamente recintata e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, deve essere adibita esclusivamente alle opere di captazione, con accesso interdetto alle persone non autorizzate. Per la sorgente di Capocosa, visto il contesto montuoso di ubicazione e la scarsa accessibilità, le recinzioni della zona di tutela assoluta sono apposte esclusivamente alle aree antistanti i portali di accesso alle gallerie e l’area deve essere indicata con apposta segnalazione su palo infisso al suolo. Per la sorgente Caporelle si esclude dalla recinzione dell’area di tutela assoluta il canale idroelettrico posto a valle del manufatto. Ogni attività in essa esistente, diversa da quelle anzidette, deve essere rimossa. Eventuali pozzi presenti nella zona di tutela assoluta, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscano l’isolamento delle falde attraversate;
4. di stabilire il divieto del passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione e che tale divieto sia indicato, da parte del gestore, con appropriata segnaletica;
5. di vietare nelle zone di rispetto l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;

6. di stabilire che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nelle zone di rispetto siano dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. È fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalle zone di rispetto;

7. di stabilire che nelle zone di rispetto, per le case isolate che non possono essere collegate alla pubblica fognatura, lo smaltimento avvenga senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione o equivalenti da realizzare ai sensi della D.G.R. 219 del 13.05.2011;

8. di disporre nelle zone di rispetto il divieto di insediamento di attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni sopra elencate;

9. che eventuali pozzi e/o piezometri dismessi presenti nella zona di rispetto devono essere chiusi con tecniche che garantiscano l'isolamento delle falde attraversate;

10. di stabilire nella zona di protezione per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, il rispetto delle seguenti misure precauzionali, da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:

- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, che in ogni caso, non devono interferire con la falda;
- è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
- è vietata la dispersione di fanghi e di acque reflue non depurate;
- tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde;
- gli insediamenti devono essere muniti di opere di collettamento dei reflui ed essere serviti da impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di apposita sezione per l'abbattimento dell'azoto e del fosforo. Gli agglomerati minori e le case isolate, che non possono essere convogliati in pubblica fognatura, devono essere serviti da impianti di fitodepurazione, o sistemi equivalenti, che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;

11. di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;

12. che siano osservate le misure di tutela dettate nelle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque approvato con DCRL del 23.11.2018 n. 18;

13. che Arpa Lazio effettui il controllo ambientale, riferito alla presenza di eventuali centri di pericolo nell'area, con le indicazioni degli interventi di messa in sicurezza. La ASL competente per territorio effettua il controllo sanitario riferito al giudizio di potabilità ed all'andamento storico della qualità dell'acqua captata;

14. che il perimetro delle aree di salvaguardia, così come definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.lazio.it.

